

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2475 del 29 dicembre 2011

**Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche, integrazioni e chiarimenti relativi ai bandi di apertura termini di cui alle DGR n. 199/2008, DGR n. 1354/2011 e n. 1680/2011.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

Note per la trasparenza:

Vengono introdotti alcuni chiarimenti interpretativi volti ad eliminare alcune criticità sorte durante la fase esecutiva dei progetti integrati di filiera di cui alla DGR n. 199/2008 dovute alla mancata/parziale realizzazione di alcune operazioni. Vengono inoltre apportate alcune rettifiche dei bandi di cui alla DGR n. 1354/2011 e DGR n. 1680/2011.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2011 n. 1681, in relazione alle mutate condizioni economiche e produttive rispetto allo scenario iniziale in base al quale è stato elaborato il Programma.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie Deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010 n. . 87/2011 n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011, n. 1037/2011, n. 1354/2011, n. 1592/2011 e n. 1680/2011, ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

In particolare, con Deliberazione n. 199/2008 la Giunta regionale aveva programmato l'applicazione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), uno degli strumenti strategici di integrazione presenti nel PSR, che comprendeva il collegamento tra operazioni di diverse misure, nell'ambito delle filiere di produzione nei diversi settori; in particolare il PIF dava modo di valorizzare le interconnessioni tra gli investimenti volti all'accrescimento del valore aggiunto (misura 123 del PSR) e gli investimenti di ammodernamento delle imprese agricole (misura 121), come anche con altri interventi di sistema riguardanti la produzione (misure 111, 114, 132), la sperimentazione (misura 124) e la promozione dei prodotti di qualità (misura 133).

Il progetto integrato di filiera rappresenta, quindi, uno strumento caratterizzato da una certa complessità strutturale che coinvolge diversi soggetti e che richiede tempistiche differenziate di realizzazione in funzione delle misure attivate al proprio interno.

Questo percorso progettuale ha coinvolto circa 1600 soggetti tra imprese agricole e di trasformazione suddivise in 33 PIF, interessando 10 settori produttivi per un valore complessivo di spesa ammessa pari a circa 245 milioni di euro.

Proprio a causa della complessità strutturale evidenziata nonché dell'aspetto congiunturale negativo del periodo 2010-2011 la Giunta regionale, con propri provvedimenti, ha aggiornato le scadenze per le diverse misure del PIF al fine di consentirne la completa attuazione.

In considerazione, appunto, del notevole lasso di tempo intercorso tra la presentazione dei PIF e la loro completa realizzazione, è previsto che in sede di verifica finale AVEPA debba compiutamente accertare la piena funzionalità del progetto.

Questa viene rilevata attraverso la verifica del rispetto delle seguenti condizioni, previste nella DGR n. 199/2008, che sono state alla base della decisione di ammissibilità del progetto:

- . importo di spesa minima e massima ammissibile progettuale;
- . completezza della filiera, ossia presenza delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto;
- . presenza di tutte le misure obbligatorie;
- . numero minimo di aziende agricole aderenti;
- . rispetto della percentuale minima della spesa ammessa per le misure ricadenti direttamente sulle imprese agricole (111, 114, 121, 132);
- . coerenza tra i vari interventi previsti a livello di ogni singolo soggetto beneficiario e l'obiettivo specifico progettuale;
- . percentuale di spesa rendicontata per ciascuna misura superiore al 60 % di quella ammessa in fase di approvazione del progetto.

La scelta di questi parametri è stata dettata dall'esigenza di garantire un'ampia ricaduta del progetto sui produttori agricoli coinvolgendoli direttamente nell'attuazione di alcune misure, al fine di assicurare una adeguata integrazione e concentrazione funzionale degli interventi, nonché per incentivare l'organizzazione dell'offerta di prodotto.

Nel corso della realizzazione dei progetti, sono emerse alcune criticità relative alla piena partecipazione di tutti i beneficiari alle misure attivate all'interno del PIF.

Questo in alcuni casi ha determinato il venir meno del numero minimo di aziende aderenti previsto dal bando e una conseguente riduzione della spesa rendicontata.

Trattasi di criticità sorte a carico di misure non essenziali per il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto rappresentate, ad esempio, da parziale o mancata realizzazione di interventi di consulenza aziendale (misura 114).

A fronte di queste lievi carenze si osserva peraltro la completa realizzazione degli investimenti nelle aziende agricole e agroalimentari per la maggior parte dei soggetti coinvolti.

Alla luce di quanto sinora esposto si ritiene che, laddove le criticità di cui sopra non abbiano influito negativamente sulla funzionalità del progetto, occorra inserire alcuni elementi di elasticità in fase di valutazione finale dei progetti relativamente al rispetto dei parametri inizialmente previsti come oggetto di valutazione in sede di verifica finale del PIF.

Nello specifico, si ritiene che il coinvolgimento delle aziende agricole nel progetto possa essere valutato positivamente quando si verifica il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti parametri:

- . numero minimo di aziende agricole aderenti;
- . rispetto della percentuale minima della spesa ammessa per le misure ricadenti direttamente sulle imprese agricole (111, 114, 121, 132).

Inoltre, anche alla luce delle criticità sopra riportate si ritiene di fornire la corretta interpretazione della disposizione prevista dalla DGR n. 199/2008 allegato B - scheda misura PIF - che fissa al 60% il limite minimo di spesa complessiva da realizzare per ciascuna misura attivata nel PIF, in quanto nella stessa deliberazione è previsto che la condizione minima, sufficiente per l'approvazione del PIF, sia soddisfatta se il progetto contiene la misura 123 e una sola misura di sistema (111, 114, 132, 133).

Si ritiene che i due punti siano in diretta connessione, ossia che la percentuale di spesa minima per misura rendicontata vada riferita esclusivamente alle sole misure obbligatorie che hanno consentito l'approvazione del progetto.

La verifica finale di Avepa dovrà, per quanto sopra, accertare il rispetto della percentuale di spesa minima per misura rendicontata riferita esclusivamente alle sole misure obbligatorie che hanno consentito l'approvazione del progetto, fatto salvo che la parziale/mancata realizzazione di una misura non risulti pregiudizievole per il conseguimento delle finalità previste dal progetto.

L'adozione dei criteri sopra esposti permette di non incorrere nella decadenza totale di tutto il progetto, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 199/2008, in presenza delle sopra richiamate criticità, evitando così conseguenze negative a scapito, in

particolare, di coloro che nello stesso PIF hanno completato le relative operazioni, pur garantendo il conseguimento degli obiettivi previsti a livello di PIF.

Per quanto riguarda invece il bando relativo alla misura 144 "Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato", di cui alla Deliberazione n. 1354/2011, a seguito di una ricognizione si sono riscontrati due refusi relativi alle modalità di presentazione delle domande, che si reputa opportuno rettificare ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza amministrativa.

Infine, per quanto attiene il bando relativo alla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole - Montagna", di cui alla Deliberazione n. 1680/2011, si rende necessaria l'introduzione nel bando di una precisazione in merito alla titolarità delle quote latte ed alla definizione di autoconsumo aziendale dell'energia elettrica.

Le rettifiche e le precisazioni relative alle Deliberazioni n. 1354/2011 e n. 1680/2011 vengono indicate nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- **UDITO** il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- **VISTA** la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;
- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **VISTO** il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;
- **VISTA** la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;
- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;
- **VISTO** il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **VISTA** la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2011 n. 1681, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

- VISTE le Deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010, n. 87/2011 n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011, n. 1037/2011, n. 1354/2011, n. 1592/2011 e n. 1680/2011, con le quali la Giunta regionale ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
- RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche, integrazioni e chiarimenti relativi ai bandi di apertura termini di cui alle DGR n. 199/2008, DGR n. 1354/2011 e n. 1680/2011;
- VISTO l'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 1/1991;
- DATO ATTO che il dirigente responsabile della Struttura competente ha verificato che le modifiche, integrazioni e chiarimenti di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;
- RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di stabilire che:

a) nella valutazione finale dei progetti integrati di filiera di cui alla DGR n. 199/2008, il PIF possa essere valutato positivamente se viene rispettato il numero minimo di aziende agricole aderenti o, in alternativa, la percentuale minima della spesa ammessa per le misure ricadenti direttamente sulle imprese agricole (111, 114, 121, 132), fatto salvo il rispetto di tutti gli altri limiti e parametri di cui al punto 3.3 dell'allegato B - scheda misura PIF di cui alla medesima deliberazione;

b) i punti 3.1 - misure ammissibili - e 6.1 - parziale esecuzione del progetto - di cui alla scheda misura PIF, allegato B della DGR n. 199/2008, siano in diretta connessione, ossia debba intendersi che la percentuale di spesa minima per misura rendicontata vada riferita esclusivamente alle sole misure obbligatorie che hanno consentito l'approvazione del progetto, fatta salva la verifica che la parziale/mancata realizzazione di una misura non risulti pregiudizievole per il conseguimento delle finalità previste dal progetto;

2. di approvare il documento **Allegato A** al presente provvedimento, relativo alle modifiche, integrazioni e chiarimenti relativi ai bandi di apertura termini di cui alle Deliberazioni n. 1354/2011 (misura 144 "Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato") e n. 1680/2011 (misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole - Montagna");

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Piani e Programmi Settore Primario, autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.